



COMUNE DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **40**

Data **16/02/2018**

Oggetto:

Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici**, del mese di **febbraio**, alle ore **09:30** nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente
1	MARAGNO FRANCESCO	SINDACO	SI
2	DE MARTINIS OTTAVIO	VICESINDACO	SI
4	PARLIONE MARIA ROSARIA	ASSESSORE	NO
5	DE VINCENTIIS ERNESTO	ASSESSORE	SI
6	COMARDI DEBORAH	ASSESSORE	SI
7	COZZI VALTER	ASSESSORE	SI
9	CILLI PAOLO	ASSESSORE	SI
10	MUSA MANOLA	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Signor **MARAGNO FRANCESCO** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale **ALFREDO LUVINER**.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive n.2014/23/UE, n.2014/24/UE e n.2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in prosieguo definito semplicemente “Codice”) come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016;
- il 20 aprile 2017 è entrato in vigore il d.lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- l'art. 77 del Codice contiene nuove disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici in caso di procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il successivo art. 78 del Codice prevede l'istituzione presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cui possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'ANAC dovrà definire in un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Codice;
- il citato art. 77 del Codice, al comma 12, prevede: “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione”;
- il menzionato art. 216, comma 12, del Codice ribadisce che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- solo nel caso di appalti di importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice o per quelli che non presentano particolare complessità, individuati nelle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58, l'art. 77, comma 3 prevede la facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione;
- riguardo alla modalità per la selezione dei commissari, l'art. 77 del Codice stabilisce, tra l'altro, che:
 - a) la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 - b) la stazione appaltante procede mediante pubblico sorteggio alla scelta dei candidati;
 - c) i sorteggiati devono pronunciarsi in merito all'accettazione dell'incarico e all'esistenza di cause di incompatibilità;
 - d) il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;
- in ordine ai requisiti di moralità e di compatibilità dei componenti della commissione, l'art. 77 del Codice stabilisce:
 - Ü i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. (comma 4);
 - Ü non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore (comma 5);
 - Ü ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l'art. 35/bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del Codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del presente codice (comma 6);

- Ù sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6);

Considerata l'opportunità di demandare alla commissione giudicatrice l'intero procedimento di valutazione delle offerte;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto individuare i seguenti elementi essenziali, a valenza transitoria, ai fini di stabilire i criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportati:

Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici.

- I. *La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del codice è nominata dal Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente. Ai segretari non spetta alcun compenso.*
- II. *La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.*
- III. *La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*
- IV. *L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.*
- V. *La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del d.lgs. n.50/2016 e della lex specialis di gara.*
- VI. *Alla commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte;*

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice.

Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- a) *coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;*
- b) *coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;*
- c) *coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nella Amministrazione comunale;*
- d) *coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;*
- e) *coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;*
- f) *coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;*
- g) *coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;*
- h) *coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario.

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del d.lgs. n.50/2016, l'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. I commissari sono individuati tra i dirigenti e i funzionari di ruolo del Comune che devono possedere i seguenti requisiti:
 - Ø essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
 - Ø Possono svolgere, altresì, le funzioni di commissario, i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori
 - Ø abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
 - Ø assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
 - Ø abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.
2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente o suo delegato diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
3. I funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.
4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione, dove applicabile. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguare professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. I commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:
 - Ø pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
 - Ø professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali ed esperienza nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
 - Ø docenti universitari di ruolo, con esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell'arco di un anno).

2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce e dell'oggetto del contratto da affidare.
3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inadeguate, ovvero, di un numero di

candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari e dirigenti interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.

4. *Di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso alla sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni.*

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Con voti resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che qui si deve intendersi integralmente riportato e riscritto, costituendone presupposto e motivazione.
2. Di approvare i seguenti elementi essenziali, a valenza transitoria, con i quali sono stabiliti i criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:

Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici.

- VII. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del codice è nominata dal Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente. Ai segretari non spetta alcun compenso.*
- VIII. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.*
- IX. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*
- X. L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.*
- XI. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del d.lgs. n.50/2016 e della lex specialis di gara.*
- XII. Alla commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte;*

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice.

Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- i) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;*
- j) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;*
- k) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nella Amministrazione comunale;*
- l) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;*
- m) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;*
- n) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;*
- o) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;*
- p) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario.

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del d.lgs. n.50/2016, l'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. *I commissari sono individuati tra i dirigenti e i funzionari di ruolo del Comune che devono possedere i seguenti requisiti:*
 - Ø *essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;*
 - Ø *Possono svolgere, altresì, le funzioni di commissario, i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori*
 - Ø *abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;*
 - Ø *assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;*
 - Ø *abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.*
6. *Il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente o suo delegato diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.*
7. *I funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.*
8. *I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione, dove applicabile. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.*
9. *In caso di indisponibilità in organico di adeguare professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.*

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. *I commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:*
 - Ø *pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;*
 - Ø *professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali ed esperienza nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;*
 - Ø *docenti universitari di ruolo, con esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.*

I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell'arco di un anno).

6. *Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi*

devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce e dell'oggetto del contratto da affidare.

7. *Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari e dirigenti interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.*
 8. *Di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso alla sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni.*
- 3 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il sottoscritto **Dott. Alfredo Luviner** Dirigente del Settore “Servizi generali e Risorse Umane ”, ai sensi dell' art. 49, comma 1 e 2 e art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime l' istruttoria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, in relazione agli aspetti regolamentari, normativi e legislativi.

Data, 14.02.2018

Il Dirigente del Settore
f.to **Dott. Alfredo Luviner**

Il sottoscritto **Dott. Pietro Ventrella**, Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, e art. 147 bis c.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime l' istruttoria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, in relazione agli aspetti regolamentari, normativi e legislativi.

Data, 16.02.2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to **Dott. Pietro Ventrella**

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARAGNO FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Montesilvano, li 21/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

- E' divenuta esecutiva il giorno 16/02/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in quindici giorni.

Montesilvano, li 16/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, li _____